



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ministero della Salute

DGSAF

0013173-P-10/06/2020



389596828

Alle Regioni e Province Autonome

Loro sedi

UVAC e PIF

Loro Sedi

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Loro Sedi

Alle Associazioni di Categoria

Loro sedi

Alla Federazione degli Ordini dei Medici

Veterinari

Sede

Oggetto: Emergenza da SARS CoV-2 (Pandemia Covid19): Indicazioni per la riprogrammazione dei controlli in sanità pubblica veterinaria.

In relazione al documento riassuntivo delle proposte delle regioni in merito alla rimodulazione dell'attività dei Servizi Veterinari e dei Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione trasmesso dalla regione Veneto, in qualità di coordinamento interregionale, con mail del 13 maggio u.s., si fa presente quanto segue.

Com'è noto la scrivente Direzione, di concerto con la DGISAN di questo Ministero, ha emanato indicazioni operative circa le "attività veterinarie differibili ed indifferibili", al fine di permettere alle regioni stesse di far fronte all'emergenza legata all'epidemia COVID-19.

In data 15 maggio u.s. si è svolta la riunione dei Capi Servizi Veterinari europei, nel corso della quale, la Commissione Europea, rilevate le istanze di alcuni Stati Membri di prevedere una riduzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, stante una difficoltà di gestione dei sistemi di controllo, ha tuttavia confermato la necessità di un ripristino di tali attività.

Tale posizione è stata ribadita in risposta ad esplicita richiesta inviata alla DGSANTE e, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla DGAGRI, per la competenza sui controlli relativi alla Condizionalità, di rivedere questa posizione e dare la possibilità agli Stati Membri di poter ridurre i controlli alla luce del diverso coinvolgimento nell'epidemia COVID-19.

Alla luce di quanto sopra, per gli ambiti di competenza della scrivente Direzione, è necessario fornire delle indicazioni utili alla riprogrammazione dei controlli cercando di accogliere, per quanto possibile, le istanze delle regioni e Province Autonome, come allegato alla presente nota.

A tal proposito si precisa che, per quanto riguarda gli accertamenti per il benessere animale, al fine di agevolare il controllo ufficiale anche da remoto, in particolare nel settore suinicolo, dal 15

giugno p.v. in Classyfarm saranno disponibili ulteriori funzioni finalizzate alla verifica degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della caudotomia da parte degli allevatori, per il tramite dei veterinari incaricati.

Per quanto riguarda le specifiche riferite ai controlli ufficiali nei suini e nelle altre specie si rimanda all'Allegato.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to SILVIO BORRELLO

Referente per il procedimento
Dott.ssa Francesca Calvetti: f.calvetti@sasnita.it
Tel: 06-59946960

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993*

Proposta di rimodulazione dei controlli ufficiali programmati per l'anno 2020

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

Premessa.

Il presente documento vuole fornire le indicazioni utili alle Regioni e Province Autonome per la rimodulazione dei controlli ufficiali programmati per l'anno 2020. Per tali controlli è necessario tenere in considerazione i fattori sottoelencati che potrebbero condizionare il regolare proseguimento

- Incertezza della situazione epidemiologica CoViD-19;
- Disponibilità laboratoristica. A tal proposito si sottolinea che da una verifica effettuata dall'ufficio competente, per quanto riguarda i soli Istituti Zooprofilattici, in qualità di laboratori ufficiali, questi confermano la piena operatività, nonostante siano anche coinvolti nella diagnosi diretta di CoViD-19;
- Possibilità di lavorare in sicurezza;
- Eventuali altre emergenze e allerte che gioco forza dovranno essere gestite con le procedure determinate dalla situazione epidemiologica del momento.
- Riduzione delle risorse umane disponibili perché impiegate in attività connesse al controllo della pandemia.

NUOVE MODALITÀ DI APPROCCIO E ESECUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI E DELLE ATRE ATTIVITÀ UFFICIALI

Al fine di ridurre la propagazione di SARS-CoV2 e di garantire l'attività di controllo, si indicano le seguenti azioni:

- 1) Laddove possibile saranno consentite anche modalità di verifica ufficiale da remoto attraverso i dataset nei Sistemi Informativi Nazionali e/o Regionali. Qualora fosse evidenziato un qualsiasi livello di rischio o non conformità, si procederà con i controlli in loco.
- 2) Adottare soluzioni organizzative associando in un unico sopralluogo diverse attività di controllo ufficiale.
- 3) In caso sia necessario, per ridurre il tempo di permanenza in loco, può essere effettuato il preavviso dell'operatore, come previsto dall'articolo 9, punto 4 del Reg.625/2017.

Inoltre, si ritiene opportuna la predisposizione di un documento da parte delle Regioni e le Province Autonome che riporti quanto segue:

- per ogni attività di controllo ufficiale:
 - la tipologia di controllo da privilegiare: ispezione, sorveglianza monitoraggio, audit, campionamento;
 - metodo e tecnica di controllo: documentale, mediante sistema informatico, in loco, etc;
 - la modalità di esecuzione con preavviso/senza preavviso

- Per quanto attiene la tutela della salute del personale sanitario, si rammenta che deve comunque essere applicato il protocollo condiviso fra il Governo e le parti sociali, di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus CoViD-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 e che costituisce l'allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 e sue modifiche ed integrazioni con il DPCM del 17 maggio 2020, comprese le dotazioni di mascherine e altri dispositivi di protezione per gli operatori sanitari previste dal Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008

Relativamente alla proposta di confronto e condivisione su quali indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia dei LEA (cd. Griglia LEA), si intendono considerare per il 2020, per quanto di competenza della DGSAF, si rappresenta quanto segue.

In generale, gli indicatori LEA, per i settori di sanità, benessere animale e sicurezza degli alimenti, rappresentano un monitoraggio delle attività di controllo delle Regioni-Province Autonome/ASL circa specifici settori rispetto a quanto previsto dalle norme nazionali o europee, dai piani di controllo e di sorveglianza.

Sulla base di quanto premesso, qualora gli indicatori LEA relativi alle competenze della DGSAF, subiranno una variabilità di applicazione in relazione sia alle indicazioni, delle precedenti note congiunte DGSAF-DGISAN, circa le attività differibili ed indifferibili, sia rispetto alla rimodulazione dei controlli per il prossimo semestre, la valutazione sarà adattata alla nuova programmazione condivisa con questa Direzione Generale.

Di seguito lo schema di rimodulazione distinta per materie, fatto salvo ovviamente l'esecuzione del 100% delle attività indifferibili che si riportano per completezza di informazione.

- Sanità Animale ed anagrafi
- Igiene degli Allevamenti e produzioni zootecniche ed igiene urbana
- Scambi UE, importazioni ed esportazioni

SANITÀ ANIMALE E ANAGRAFI

Attività veterinarie che non possono essere differite (rispetto del 100% delle attività programmate ad inizio anno)

- sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto, e attività di gestione correlate, delle malattie soggette a denuncia obbligatoria ex Regolamento di polizia veterinaria DPR n. 320/1954;
- controlli veterinari previsti dai Piani Influenza aviaria e Peste suina africana, in particolare quelli da effettuarsi ai fini della movimentazione e nell'ambito della sorveglianza passiva; sono da ritenersi comunque differibili le verifiche programmate in materia di biosicurezza, fatte salve specifiche necessità derivanti da situazioni di rischio;
- prelievi dell'*obex* nei piccoli e grossi ruminanti morti e delle categorie a rischio, e al macello nei piccoli ruminanti regolarmente macellati;
- controlli veterinari in aziende bovine-bufaline e ovicaprine per:
 - monitoraggio nelle aree riconosciute "*cluster*" di infezione per Brucellosi;
 - risanamento aziende focolaio per Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi bovina enzootica e attività di disinfezione;
 - allevamenti bovini e bufalini Ufficialmente Indenni autorizzati alla produzione di latte crudo destinati alla vendita diretta al consumatore;

- riassegnazione della qualifica sanitaria ai fini della movimentazione, ivi comprese le prove di compravendita, di capi da aziende Ufficialmente Indenni di Province Ufficialmente Indenni e non Ufficialmente Indenni che, per motivi di benessere o altre comprovate ed inderogabili necessità, devono vendere i propri animali ad altri allevamenti;
- i capi di aziende Ufficialmente Indenni che si spostano per transumanza o monticazione (alpeggio) da Province non ufficialmente indenni;
- controlli veterinari previsti dal Piano Nazionale di Controllo Salmonellosi (PNCS) nei riproduttori (*gallus gallus* e tacchini) e galline ovaiole per il carico e l'accasamento;
- visite domiciliari degli animali morsicatori. Queste possono essere, su valutazione dall'Autorità Competente locale, sostituite con una intervista telefonica finalizzata ad acquisire informazioni sulla eventuale vaccinazione antirabbica sui luoghi di soggiorno dell'animale nonché acquisire informazioni sull'eventuale presenza di sintomi riconducibili a tale malattia; di tale intervista deve restare traccia (data e ora dell'intervista timbro e firma del Veterinario ufficiale);
- attività connesse all'identificazione e registrazione degli animali: i controlli routinari sulla tracciabilità degli animali ammessi alla macellazione e, nei casi previsti, durante la movimentazione;
- attività connesse al Piano Nazionale Arboviroso di cui alla nota DGSAF 3789-17/02/2020 con particolare riferimento alla sorveglianza entomologica per West Nile e Usutu;
- rilascio di certificazioni atte a garantire la movimentazione degli animali al fine di tutelare il normale proseguo dell'attività della filiera zootecnica e per garantire il rispetto del benessere animale.
- Piano di sorveglianza nazionale per *Aethina tumida*: il 50% dei controlli previsti dal Piano Nazionale di sorveglianza anno 2020 per tutte le regioni ad eccezione della Sicilia e della Calabria che effettuano la totalità dei controlli previsti dal piano.

Rimodulazione delle attività veterinarie precedentemente considerate come differibili

Bonifica sanitaria bovina e ovini/caprini

La normativa comunitaria del settore prevede già ampie possibilità per le regioni di modulare la frequenza dei controlli tenendo conto delle realtà regionali e in funzione dello stato sanitario, senza prevedere modifiche. Le Regioni e le Province Autonome comunicheranno al Ministero tutte le variazioni della programmazione, in linea con le disposizioni comunitarie, che si rendessero necessarie.

- Rimodulazione attività di controllo in base ai criteri minimi previsti dal D.Lvo 196/1999 e D.Lvo 193/2005, in funzione del livello sanitario di ciascuna Regione e Provincia Autonoma (Ufficialmente Indenni o Non Ufficialmente Indenni)

Malattia di Aujeszky

Controlli per mantenimento livello sanitario, in base alla frequenza dei Piani regionali ed in relazione allo spazio temporale residuo.

Malattia vescicolare dei suini

Il controllo annuale deve essere contestuale ai controlli per la malattia di Aujeszky.

Blue tongue

Ripresa dell'attività di sorveglianza sierologica e entomologica, con le cadenze previste dal Piano ed in relazione allo spazio temporale residuo.

Programma Selezione Genetica Scrapie

Esecuzione delle attività di campionamento negli allevamenti che non si movimentano verso gli alpeggi.

Negli allevamenti che si muovono verso gli alpeggi le attività di genotipizzazione saranno recuperate entro la movimentazione verso l'alpeggio del 2021. L'eventuale mancata genotipizzazione non blocca la possibilità di movimentazione degli animali verso gli alpeggi.

Controlli Identificazione & Registrazione

Alla luce della posizione della Commissione Europea circa il mantenimento dei livelli di controllo ed in attesa di una possibile diversa indicazione della stessa, si confermano le percentuali dei controlli pianificati annualmente, per cui è previsto un livello minimo di controlli discendente dalla normativa europea di riferimento.

Per le altre specie animali, le Regioni e le Province Autonome, per il solo 2020, programmano i controlli negli allevamenti sulla base di un'accurata analisi del rischio, prendendo in considerazione parametri epidemiologici e criticità evidenziabili dalla BDN, nell'ultimo triennio.

Si richiama inoltre la nota DGSAF 3317 del 12/02/2020, in cui si evidenzia che da gennaio 2020 il sistema controlli considera il totale degli allevamenti distinti per specie, al fine di uniformare il denominatore dei controlli.

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI

Benessere e riproduzione animale

Attività veterinarie che non possono essere differite

- Benessere durante il trasporto e protezione durante la macellazione:

I controlli ispettivi richiesti da parte delle forze dell'ordine o determinati da segnalazioni di irregolarità che possono pregiudicare il benessere durante il trasporto (ex. Reg. (CE) n. 1/2005); le attività atte alla protezione degli animali durante la macellazione (ex Reg. (CE) 1099/2009).

- Riproduzione animale

Nei centri di raccolta, produzione e stoccaggio di materiale genetico destinato agli scambi, non sono differibili le attività volte al controllo sanitario delle strutture già autorizzate e, in particolare, alla redazione e validazione dei certificati sanitari che accompagnano ogni partita di materiale genetico.

Riprogrammazione delle attività precedentemente considerate come differibili

- Benessere animale in allevamento e durante il trasporto

Il ripristino delle attività ispettive deve essere conforme a quanto pianificato dal Piano Nazionale per il benessere animale (PNBA) stabilito con nota prot. n. 4339 del 24/02/20-DGSAF, nonché i controlli durante il trasporto secondo i relativi Piani Nazionale o regionali, dando priorità agli allevamenti suinicoli e avicoli.

Per quanto riguarda gli allevamenti suini, dovrà essere comunque condotta una verifica sul sistema informativo Classyfarm sul 100 % degli allevamenti in esso presenti, utilizzando l'apposita check list messa a disposizione dal sistema per il controllo ufficiale da remoto. La revisione dovrà riguardare i dati inseriti dal veterinario aziendale o incaricato, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lvo 122/2011. Tale verifica dovrà essere utilizzata per selezionare il 60% degli allevamenti da svezzamento o ingrasso da sottoporre ad ispezione in loco, dando la priorità come criterio di rischio al mancato inserimento della seconda autovalutazione in autocontrollo entro il 30 giugno 2020 (di cui alla nota prot. 5340-22/06/2018-DGSAF-MDS-P e ss.mm.ii) e/o al mancato inserimento di gruppi a coda integra nell'anno in corso. Sia per gli allevamenti da riproduzione che per quelli da ingrasso, inoltre, la scelta degli allevamenti da sottoporre al controllo in loco dovrà essere basata su criteri di maggior rischio.

Ulteriore finalità della verifica da condurre sul sistema sarà quella di raccogliere e inserire informazioni utili al fine della valutazione del corretto svolgimento del Piano nazionale per il miglioramento dell'applicazione del dlgs 122/2011 e ss.mm.ii.

In merito alla nota n. 4339 del 24/02/20-DGSAF, si segnala un refuso a livello di Allegato II, allorquando si espongono i criteri di programmazione per i suini. Il termine "grassi" è, infatti, da leggersi come "capi".

Per quanto riguarda gli allevamenti di tutte le altre specie, diverse dai suini, le Regioni e le Province autonome dovranno riprogrammare i controlli, sulla base di un'analisi del rischio effettuata sugli esiti dei controlli ufficiali svolti negli ultimi 3 anni.

Le Regioni e le Province autonome potranno decidere se ripartire la diminuzione degli stessi, fino al raggiungimento della percentuale del 60%, in modo uniforme su tutte le specie, o categorie di animali oggetto dei controlli, oppure se privilegiare determinate tipologie, sulla base delle singole realtà territoriali o di un'analisi del rischio effettuata sugli esiti dei controlli ufficiali svolti negli ultimi 3 anni.

Analogamente a quanto richiesto per i suini, anche per le altre specie, la scelta dovrà essere sempre essere impostata su criteri di maggior rischio.

Il numero dei controlli deve comunque garantire il rispetto della numerosità stabilità per i criteri di condizionalità

Farmaco

Attività veterinarie che non possono essere differite

- controlli su impianti selezionati e/o da individuare ai sensi della programmazione PNBA e Farmacosorveglianza 2020 tra quelli che pongono un serio rischio per la salute umana e animale derivante dal fenomeno dell'antibiotico-resistenza per gli elevati consumi di antibiotici in generale, e/o di antibiotici critici per l'uomo (CIA) sulla base delle informazioni presenti nei nuovi strumenti informatici messi a disposizione dalla DGSAF (R.E.V. e ClassyFarm) e della valutazione del rischio effettuata dalle Autorità delle Regioni e Province autonome. Si rammenta che sul sistema ClassyFarm, cruscotto CF_Rischio, è disponibile la categorizzazione degli allevamenti per i suini, per i broiler, per i tacchini e per i bovini da latte; le numerosità segnalate su tale cruscotto non sono esaustive e devono essere integrate al fine di ottemperare alle numerosità previste come da tabelle presenti a livello di Allegato 2 nota prot. n. 4339 del 24/02/20-DGSAF. Tali controlli possono essere svolti in concomitanza con altre attività ufficiali;

- gestione dei difetti di qualità dei farmaci veterinari su precisa segnalazione della DGSAF mediante un intervento di rintraccio delle eventuali confezioni di farmaci interessati ancora presenti sul proprio territorio da parte dei Servizi veterinari locali. Tale intervento implica il sequestro dei farmaci ed avviene, di solito, congiuntamente con il Nucleo NAS dei Carabinieri. Tale attività indifferibile, anche tenuto conto della rarità dell'evento, deve comunque essere garantita.

Riproduzione animale

- Sorveglianza nelle strutture che operano in ambito comunitario
- Rinnovi/nuove autorizzazioni per le strutture dove è prevista

Prevenzione randagismo e Igiene Urbana Veterinaria

Attività veterinarie che non possono essere differite

- Le attività dei servizi veterinari competenti destinate al controllo della popolazione dei cani randagi e delle colonie feline previste ai sensi della L. 281/91, il cui svolgimento dovrà tenere conto della situazione locale in base alla valutazione effettuata dalle Regioni e Province autonome.

Riprogrammazione delle attività precedentemente considerate come differibili

- Sterilizzazione dei cani ricoverati nei canili: possibile la ripresa con attenzione al distanziamento degli operatori negli ambulatori;
- Sterilizzazione dei gatti delle colonie feline: su segnalazione di particolari condizioni di incremento il recupero gatti sul territorio da parte delle AASSLL previo appuntamento a seguito di richiesta formale dei tutori delle colonie. In tal modo si evita ancora la circolazione delle persone;
- Rilascio passaporti: rilasciati per comprovate, improcrastinabili e giustificate esigenze di movimentazione considerato anche il divieto attuale di movimentazione internazionali;
- Microchippatura per iscrizione cani padronali.

MANGIMI

Attività veterinarie che non possono essere differite

- Attività di ispezione per il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) 183/05 e autorizzazioni nel settore dei mangimi medicati ai sensi del D.Lgs 90/93;
- Attività legate al rilascio di certificazioni sanitarie per l'esportazione di mangimi verso Paesi Terzi;
- Ispezioni degli OSM per i quali nel PNAA 2020 è già previsto una ispezione all'anno;
- Ispezioni, campionamenti ed analisi effettuati ai sensi della programmazione del PNAA 2020 per i piani di sorveglianza sulla base della valutazione del rischio effettuata dalle Autorità delle Regioni e Province autonome, fermo restando quanto previsto dalla nota DGSAF 6993 del 25

Marzo 2020, - controlli su sospetto o correlati ad indagini epidemiologiche legate a emergenze, allerte iRASFF o su segnalazione di non conformità;

Riprogrammazione delle attività precedentemente considerate come differibili

- Attività di sopralluogo legate a controlli sull'etichettatura dei mangimi;
- Attività di Audit sugli operatori del settore dei mangimi.
- Attività ispettiva presso operatori per i quali è già prevista dal PNAA 2020 una ispezione ogni due anni.

SCAMBI UE, IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI.

Gli scambi intra-UE, le importazioni da Paesi Terzi e le esportazioni di animali e merci soggette a controllo veterinario continueranno a realizzarsi con le attuali disposizioni nazionali e dell'UE, avendo come riferimento, per le certificazioni sanitarie, anche le disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19).

Sono pertanto da considerarsi attività indifferibili da assicurare al 100%, i seguenti controlli:

- controlli a sondaggio di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs 28/93 e i controlli non sistematici di cui all' articolo 11 del medesimo D.Lgs.
- controlli su alimenti di origine animale scaturiti da allerte dell'UE e controlli su prodotti di origine animale animali vivi e prodotti germinali derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 bis del D.Lgs 28/93;
- controlli già individuati per gli animali sensibili relativamente ad HPAI e Blue Tongue e per le carni di cinghiale relativamente alla PSA;
- ulteriori eventuali controlli legati all'evolversi delle situazioni epidemiologiche a livello internazionale delle varie malattie sia per gli animali che per i prodotti;
- effettuazioni di sopralluoghi e controlli per animali introdotti dall'estero (animali da compagnia) ai sensi degli articoli 32 e 35 del Regolamento (UE) 576/2013;
- rilascio delle certificazioni sanitarie per le spedizioni degli animali, dei prodotti germinali e delle merci, laddove prescritto, negli altri Paesi Europei ed extra Europei;
- tutte le attività dei Servizi veterinari concernenti il controllo e la sorveglianza degli animali vivi e delle merci importati dai paesi terzi e introdotti dai Paesi membri per i quali la normativa vigente prevede quarantene, vincoli o canalizzazioni a destino.